



Regolamento per la disciplina della Tassa Rifiuti TARI

Approvato con:

Deliberazione del Consiglio Comunale n.21 del 29.09.2014

Modificato con:

Deliberazione del Consiglio Comunale n.19 del 20.05.2015

Deliberazione del Consiglio Comunale n. _____

Indice

Titolo I – Disposizioni generali				
Art.	1	Oggetto del Regolamento	pag.	4
Art.	2	Gestione e classificazione dei rifiuti	pag.	4
Art.	3	Rifiuti assimilati agli urbani	pag.	5
Art.	4	Rifiuti speciali non assimilati	pag.	6
Art.	5	Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti	pag.	7
Art.	6	Soggetto attivo	pag.	8
Titolo II – Presupposto e soggetti passivi				
Art.	7	Presupposto per l'applicazione del tributo	pag.	9
Art.	8	Soggetti passivi	pag.	10
Art.	9	Locali ed aree scoperte non soggetti al tributo	pag.	11
Art.	10	Esclusione dall'obbligo di conferimento	pag.	12
Art.	11	Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio	pag.	12
Art.	12	Superficie degli immobili	pag.	14
Titolo III - Tariffe				
Art.	13	Costo di gestione	pag.	15
Art.	14	Determinazione della tariffa	pag.	15
Art.	15	Articolazione della tariffa	pag.	16
Art.	16	Periodi di applicazione del tributo	pag.	16
Art.	17	Tariffa per le utenze domestiche	pag.	16
Art.	18	Occupanti utenze domestiche	pag.	17
Art.	19	Tariffe utenze non domestiche	pag.	17
Art.	20	Classificazione delle utenze non domestiche	pag.	18
Art.	21	Istituzioni scolastiche statali	pag.	18
Art.	22	Tributo giornaliero	pag.	18
Art.	23	Tributo Provinciale	pag.	19
Titolo IV – Riduzioni e agevolazioni				
Art.	24	Riduzioni per le utenze domestiche	pag.	20
Art.	25	Riduzioni per la raccolta differenziata delle utenze domestiche	pag.	20
Art.	26	Riduzione per il riciclo	pag.	21
Art.	27	Ulteriori riduzioni ed esenzioni	pag.	22
Art.	28	Mancato svolgimento del servizio	pag.	22
Art.	29	Zone non servite	pag.	22
Art.	30	Cumulo di riduzioni e agevolazioni	pag.	23

Titolo V - Dichiarazione, accertamento e riscossione				
Art	31	Obbligo di dichiarazione	pag.	24
Art	32	Contenuto e presentazione della dichiarazione	pag.	24
Art	33	Poteri del comune	pag.	26
Art	34	Accertamento	pag.	27
Art	35	Sanzioni	pag.	27
Art	36	Riscossione	pag.	28
Art	37	Interessi	pag.	29
Art	38	Rimborsi	pag.	29
Art	39	Somme di modesto ammontare	pag.	29
Art	40	Contenzioso	pag.	29
Titolo VI - Disposizioni finali e transitorie				
Art	41	Entrata in vigore e abrogazioni	pag.	30
Art	42	Clausola di adeguamento	pag.	30
Art	43	Disposizioni transitorie	pag.	30
Art	44	Disposizioni per l'anno 2014	pag.	30

ALLEGATI -				
Tab	A	RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI per qualità	pag.	31
Tab	B	RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI per quantità	pag.	40
Tab	C	CATEGORIA DI UTENZE NON DOMESTICHE	pag.	41
Tab	D	CATEGORIA DI UTENZE DOMESTICHE	pag.	42

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1. Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina la componente "TARI" diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti, dell'Imposta Unica Comunale "IUC" prevista dall'art.1 commi dal 639 al 704 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) e smi, in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione.
2. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668 dell'art. 1 della citata Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) e smi.
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Art. 2. Gestione e classificazione dei rifiuti

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.
2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dal Regolamento comunale di igiene urbana e gestione dei rifiuti, nonché dalle disposizioni previste nel presente regolamento.
3. Si definisce «rifiuto», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. a), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152, *"qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi"*.
4. I rifiuti sono classificati ai sensi dell'art. 184 del Decreto Legislativo 152/2006, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.
5. Sono rifiuti urbani ai sensi dell'art. 184, comma 2, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
 - a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
 - b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a) del presente comma, assimilati dal comune ai rifiuti urbani;
 - c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
 - d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;

e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;

f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), ed e) del presente comma.

6. Sono rifiuti speciali ai sensi dell'art. 184, comma 3, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152:

a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2135 c.c.;

b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis; c) i rifiuti da lavorazioni industriali,;

c) i rifiuti da lavorazione industriale;

d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;

e) i rifiuti da attività commerciali;

f) i rifiuti da attività di servizio;

g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;

h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie;

7. Sono pericolosi i rifiuti non domestici Sono pericolosi i rifiuti non domestici precisati nell'elenco, di cui all'allegato D alla parte quarta del Decreto, istituito conformemente all'articolo 1, lettera a), della direttiva 75/442/CEE relativa ai rifiuti e all'articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 91/689/CEE relativa ai rifiuti pericolosi di cui alla Decisione della Commissione 2000/532/CE del 3 maggio 2000 (direttiva Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 9 aprile 2002) e ss.mm.ii..

Art. 3. Rifiuti assimilati agli urbani

1. Sono assimilati ai rifiuti urbani ai fini della gestione del servizio e dell'applicazione del tributo, i rifiuti speciali non pericolosi di cui all'art.2, comma 6, lettere a), b), c), d), e) ed f) del presente regolamento, provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi dalla civile abitazione, compresi insediamenti adibiti ad attività agricole, agroindustriali, artigianali, commerciali, di servizi e da attività sanitarie, purché rispettino ambedue le condizioni di cui ai successivi punti a) e b):

a) abbiano una composizione merceologica analoga a quella dei rifiuti domestici o comunque siano costituiti da manufatti e materiali che corrispondono a quelli di cui al punto 1.1.1 della *Delibera C.I. del 27 Luglio 1984*, suddivisi in 12 raggruppamenti omogenei e siano identificabili, in corrispondenza di ciascun raggruppamento, con i codici CER a fianco riportati, come specificato nella Tabella A in allegato;

b) rispettino, nei tempi indicati, la soglia quantitativa di produzione complessiva annua al di sopra della quale i rifiuti non sono assimilati ai rifiuti urbani e mantengono la classificazione di rifiuti speciali secondo la Tabella B in allegato;

2. Sono altresì assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti speciali non pericolosi sotto elencati, provenienti dalle attività di cui all'art. 2 comma 6 lettera h) del presente regolamento, definiti rifiuti sanitari assimilati ai rifiuti urbani ai sensi dell'art. 2 lettera g) del D.P.R. n. 254 del 15 luglio 2003:

- a) i rifiuti derivanti dalla preparazione dei pasti provenienti dalle cucine delle strutture sanitarie;
- b) i rifiuti derivanti dall'attività di ristorazione e i residui dei pasti provenienti dai reparti di degenza delle strutture sanitarie, esclusi quelli che provengono da pazienti affetti da malattie infettive per i quali sia ravvisata clinicamente, dal medico che li ha in cura, una patologia trasmissibile attraverso tali residui;
- c) vetro, carta, cartone, plastica, metalli, imballaggi in genere, materiali ingombranti da conferire negli ordinari circuiti di raccolta differenziata, nonché altri rifiuti non pericolosi, che per qualità e per quantità siano assimilati agli urbani ai sensi del comma 1;
- d) la spazzatura;
- e) indumenti e lenzuola monouso e quelli di cui il detentore intende disfarsi;
- f) i rifiuti provenienti da attività di giardinaggio effettuata nell'ambito delle strutture sanitarie;
- g) i gessi ortopedici e le bende, gli assorbenti igienici anche contaminati da sangue esclusi quelli dei degenti infettivi, i pannolini pediatrici e i pannoloni, i contenitori e le sacche utilizzate per le urine.

Art. 4 - RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILATI

1. Non sono in ogni caso assimilati agli urbani i seguenti rifiuti anche se corrispondenti ai criteri individuati nel precedente articolo:

- a) i rifiuti speciali di cui all'art. 3 comma 1 del presente regolamento, per la quota parte eccedente la soglia quantitativa di cui alla lett. b) del medesimo comma;
- b) i contenitori vuoti di fitofarmaci anche bonificati;
- c) i teli agricoli di copertura e pacciamatura;
- d) i rifiuti speciali pericolosi;
- e) i rifiuti provenienti dagli immobili di pertinenza di fondi destinati all'esercizio dell'agricoltura, dell'allevamento, del florovivaismo e della silvicoltura, come ad esempio i locali di ricovero delle attrezzature e delle derrate, i fienili, le stalle, le serre per l'esposizione delle piante, ad esclusione dei rifiuti corrispondenti ai criteri individuati nel precedente art. 3 comma 1 se provenienti dagli spazi destinati alla vendita di prodotti al dettaglio, alla somministrazione e alla ricettività;
- f) i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) diversi da quelli provenienti dai nuclei domestici come definiti dall'art. 3, comma 1, lettera o) del D.lgs n. 151 del 25 luglio 2005;

g) i sottoprodotti di origine animale e disciplinati dal Regolamento (CE) 1069/2009 del 21 ottobre 2009.

2. I produttori dei rifiuti di cui al comma 1 sono tenuti a distinguere i loro flussi da quelli dei rifiuti urbani e assimilati al fine della loro distinta gestione come previsto dalla normativa.

Art. 5. Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti

1. Sono escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti le seguenti sostanze, individuate dall'art. 185, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152:

- a) le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera e il biossido di carbonio catturato e trasportato ai fini dello stoccaggio geologico e stoccato in formazioni geologiche prive di scambio di fluidi con altre formazioni a norma del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio;
- b) il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno;
- c) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato;
- d) i rifiuti radioattivi;
- e) i materiali esplosivi in disuso;
- f) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana.
- g) i sedimenti spostati all'interno di acque superficiali ai fini della gestione delle acque e dei corsi d'acqua o della prevenzione di inondazioni o della riduzione degli effetti di inondazioni o siccità o ripristino dei suoli se è provato che i sedimenti non sono pericolosi ai sensi della decisione 2000/532/CE della Commissione del 3 maggio 2000, e successive modificazioni.

2. Sono altresì escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti, in quanto regolati da altre disposizioni normative comunitarie, ivi incluse le rispettive norme nazionali di recepimento:

- a) le acque di scarico
- b) i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento (CE) n. 1774/2002, eccetto quelli destinati all'incenerimento, allo

smaltimento in discarica o all'utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio;

c) le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per eradicare epizootie, e smaltite in conformità del regolamento (CE) n. 1774/2002;

d) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave, di cui al Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 117.

Art. 6. Soggetto attivo

1. Il tributo è applicato e riscosso dal comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.

TITOLO II – PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI

Art. 7. Presupposto per l'applicazione del tributo

1. Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Si considerano suscettibili di produrre rifiuti urbani i locali e le aree utilizzabili a qualunque scopo li renda idonei ad accogliere attività che anche solo potenzialmente generano produzione di rifiuti, indipendentemente che gli stessi siano o meno di fatto utilizzati.
2. Sono escluse dalla TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.
3. Si intendono per:
 - a) locali, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse su tre lati verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;
 - b) aree scoperte, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;
 - c) utenze domestiche, le superfici adibite a civile abitazione;
 - d) utenze non domestiche, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.
4. Si considerano, in particolare, suscettibili di produrre rifiuti:
 - a) le aree scoperte operative delle attività economiche;
 - b) le aree destinate in modo temporaneo e non continuativo ad attività quali mercati ambulanti, fiere, mostre ed attività similari;
5. Sono escluse dalla tassazione:
 - a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni, quali balconi balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi;
 - b) le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.
 - c) gli immobili comunali
6. La presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituisce presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata

altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

7. Sono esenti le utenze domestiche prive di arredo e servite da utenze condominiali oppure utenze comuni a più unità immobiliari (servizio idrico, servizio gas, altri servizi per i quali non è possibile la cessazione autonoma).

8. Sono inoltre soggette alla categoria non domestica "depositi in genere", (all'Allegato C):

a) le utenze domestiche con presenza di arredo e non collegate a servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica.

b) le utenze non domestiche momentaneamente non attive, ma i cui locali non sono vuoti (indipendentemente dall'allacciamento alle utenze e dalla assenza di atti autorizzativi).

9. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comporta esonero o riduzione del tributo.

Art. 8. Soggetti passivi

1. La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo, anche di fatto, locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

2. Si considera, pertanto, soggetto tenuto al pagamento del tributo:

a) per le utenze domestiche, in solido, l'intestatario della scheda di famiglia anagrafica o colui che ha sottoscritto la dichiarazione iniziale di cui al successivo art.31 o i componenti del nucleo familiare. In caso di decesso del soggetto passivo gli eredi sono obbligati in solido;

b) per le utenze non domestiche, il titolare dell'attività o il legale rappresentante della persona giuridica o il presidente degli enti ed associazioni prive di personalità, in solido con i soci.

3. Per le parti comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.

4. In caso di utilizzo di durata non superiore a sei mesi nel corso del medesimo anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso abitazione, superficie.

5. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

Art. 9. Locali ed aree non soggetti al tributo

1. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come a titolo esemplificativo:

- a) le unità immobiliari adibite a civili abitazioni prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete;
- b) le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate a usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
- c) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili;
- d) le unità immobiliari per le quali sono state rilasciate, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data d'inizio dei lavori fino alla data riportata nella certificazione di fine lavori, ovvero, se antecedente, di inizio dell'occupazione, sempre che non vengano utilizzati e, qualora si tratti di immobili adibiti a civile abitazione, non risulti che vi siano persone comunque residenti anagraficamente nell'unità stessa;
- e) le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;
- f) per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio.
- g) soffitte e sottotetti a falde spioventi adibite a deposito di materiale vario di uso domestico in disuso, di altezza inferiore a 1,5 mt;
- h) Gli edifici adibiti in via permanente ed esclusiva all'esercizio di qualsiasi culto religioso, escluse in ogni caso le abitazioni dei ministri di culto, ed i locali utilizzati per attività non strettamente connesse al culto stesso;
- i) le superfici non chiuse con strutture fisse, quali terrazzi, balconi, porticati, verande ad eccezione delle superfici operative delle utenze non domestiche;
- l) i fabbricati danneggiati, non agibili/abitabili e le relative aree scoperte, purché l'inagibilità/inabitabilità sia confermata da idonea documentazione e non siano di fatto utilizzati;

m) le aree delle utenze non domestiche se adibite ad aree di accesso, manovra, transito e movimentazione mezzi, o sosta dei veicoli;

n) gli immobili di stretta pertinenza di fondi destinati all'esercizio all'agricoltura, dell'allevamento, del florovivaismo e della silvicoltura, come ad esempio i locali di ricovero delle attrezzature e delle derrate, i fienili, le stalle, le serre per l'esposizione delle piante, con esclusione della parte abitativa della casa colonica, e degli spazi destinati alla vendita dei prodotti al dettaglio, alla somministrazione e alla ricettività;

2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione d'inagibilità o d'inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree alle quali si riferiscono i predetti provvedimenti.

3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse da tributo ai sensi del presente articolo verrà applicato il tributo per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

Art. 10. Esclusione dall'obbligo di conferimento

1. Sono esclusi dal tributo i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani e assimilati per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione o civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.

2. Si applicano i commi 2 e 3 dell'articolo 9.

Art. 11. Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio

1. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove si formano di regola, ossia in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali non assimilati agli urbani e/o pericolosi, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che gli stessi dimostrino, l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

2. Non sono in particolare, soggette a tributo:

a) le superfici adibite all'allevamento di animali;

b) le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e simili depositi agricoli;

c) Le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private in cui si producono rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi.

3. Relativamente alle attività di seguito indicate, qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali non assimilati o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso individuare le superfici escluse da tributo, la superficie imponibile è calcolata forfetariamente, applicando all'intera superficie su cui l'attività è svolta le percentuali di abbattimento indicate nel seguente elenco.

ATTIVITA'	RIDUZIONE DEL
TIPOGRAFIE – STAMPERIE – VETRERIE	20%
AUTOFFICINE / ELETTRAUTO / AUTOCARROZZERIE	20%
GOMMISTI	30%
CALZATURIFICI	20%
LAVANDERIE E TINTORIE	30%
OFFICINE DI CARPENTERIA METALLICA	40%

Per eventuali attività non sopra considerate si fa riferimento a criteri di analogia.

3 bis: È disposta una riduzione tariffaria del 25% per le attività produttive, commerciali o di servizi che attraverso idonea documentazione dimostrino di aver sostenuto spese per interventi tecnico-organizzativi finalizzati alla diminuzione della quantità da smaltire e che agevolino il recupero dei rifiuti prodotti.

4. E' esclusa dalla TARI la sola quota parte della superficie complessiva con produzione di rifiuti assimilati agli urbani superiore ai limiti quantitativi di cui all'art.3, comma 1, lett b) del presente regolamento.

5. Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte in cui si producono in via esclusiva rifiuti speciali non assimilati agli urbani. In tal caso oltre che alle aree di produzione dal cui utilizzo ne consegue la predetta produzione di rifiuto speciale in via esclusiva, la detassazione spetta ai magazzini funzionalmente ed esclusivamente collegati al processo produttivo dell'attività svolta dall'utenza. Si considerano funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio dell'attività produttiva svolta nelle aree di cui al precedente periodo i magazzini esclusivamente impiegati per il deposito o lo stoccaggio di materie prime o di prodotti finiti utilizzati o derivanti dal processo produttivo. Restano, pertanto, esclusi dalla detassazione quelli destinati anche solo parzialmente al deposito di prodotti o merci non derivanti dal processo produttivo svolto

nelle aree di produzione a cui gli stessi sono collegati o destinati alla commercializzazione o alla successiva trasformazione in altro processo produttivo che non comporti la produzione esclusiva di rifiuti non assimilati da parte della medesima attività.

6. Per fruire dell'esclusione o della riduzione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono:

- a) indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER;
- b) comunicare entro il mese di gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, distinti per codici CER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate.

Art. 12. Superficie degli immobili

1. Sino alla compiuta attivazione delle procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.

2. Successivamente all'attivazione delle indicate procedure di allineamento la superficie assoggettabile al tributo delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, sarà pari all'ottanta per cento della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal Decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138. Il comune comunicherà ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212.

3. Per le altre unità immobiliari la superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile, determinata considerando la superficie dell'unità immobiliare al netto dei muri interni, dei pilastri edei muri perimetrali. Nella determinazione della predetta superficie non si tiene conto dei locali con altezza inferiore a 1,5 mt, dei locli tecnici quali cabine elettriche, vani ascensori, locali contatori ecc. le scale interne sono considerate solo per la proiezione orizzontale. La superficie dei locali tassabili è desunta dalla planimetria catastale o da altra analoga (ad esempio planimetria sottoscritta da un tecnico abilitato iscritto all'albo professionale), ovvero da misurazione diretta. Per le aree scoperte, la superficie viene determinata sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese.

4. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50; in caso contrario al metro quadro inferiore.

5. Per i distributori di carburante sono di regola soggetti a tariffa i locali, nonché l'area della proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, una superficie forfettaria pari a 20 mq per colonnina di erogazione.

TITOLO III – TARIFFE

Art. 13. Costo di gestione

1. La componente TARI deve garantire la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
2. **I costi del servizio sono definiti ogni anno sulla base del Piano Finanziario degli interventi e dalla relazione illustrativa redatti, validati ed approvati secondo le disposizioni di legge vigenti, nonché secondo le determinazioni dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito.**

Art. 14. Determinazione della tariffa

1. La componente TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, al costo del servizio sui rifiuti **nonché dalle indicazioni di cui alla deliberazione n. 443/2019 di ARERA e devono assicurare l'integrale copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, ai sensi dell'art. 1, comma 654, della Legge n. 147/2013, salvo quanto disposto dal successivo comma 660.** Le tariffe per ogni categoria omogenea sono determinate moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, per un coefficiente di produttività quantitativa e qualitativa dei rifiuti.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria.
4. La tariffa è determinata sulla base del Piano Finanziario del servizio di gestione di rifiuti urbani con specifica deliberazione del Consiglio comunale, da adottare entro la data di approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità.
5. Il Piano Finanziario indica, in particolare, gli scostamenti eventualmente verificatesi rispetto al Piano dell'anno precedente, per le voci omogenee, e le relative motivazioni.
6. E' possibile inserire nel Piano Finanziario l' eventuale eccedenza di gettito del tributo riscossa a consuntivo rispetto alle previsioni degli esercizi precedenti, non oltre il terzo anteriore, a scomputo dei costi relativi. Nello stesso modo è possibile inserire, tra i costi, con lo stesso criterio temporale, la quota non riscossa o non esigibile del tributo stesso rispetto alle previsioni entro i successivi tre esercizi, in modo da assicurare il pareggio costante tra i costi di gestione del servizio rifiuti e l'ammontare del tributo.

7. La deliberazione di approvazione delle tariffe, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applica l'aliquota deliberata per l'anno precedente.

Art. 15. Articolazione della tariffa

1. Le tariffe di riferimento sono articolate in due fasce di utenza, domestica e non domestica, sono riportate in calce al presente Regolamento quale allegato C e D, e applicate ai soggetti passivi sulla base dell'inserimento di questi ultimi all'interno della fascia corrispondente. L'Amministrazione Comunale individua la ripartizione dei costi del servizio per ogni fascia di utenza, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi.

2. All'interno di ogni fascia di utenza, determinata ai sensi del comma precedente, l'Amministrazione Comunale stabilisce le tariffe di riferimento per ogni categoria, mediante l'applicazione dei coefficienti di produttività dei rifiuti.

Art. 16. Periodi di applicazione del tributo

1. La componente TARI è dovuta limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste l'occupazione, il possesso o la detenzione dei locali o aree.

2. L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata.

3. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.

4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini di cui al successivo articolo 29, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.

Art. 17. Tariffa per le utenze domestiche

1. La tariffa di riferimento per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, e applicata ai soggetti passivi sulla base dell'inserimento di questi ultimi all'interno

della categoria corrispondente, anche il relazione alle disposizioni del successivo art.16;

2. La tariffa è unica per ogni categoria ed è applicata per unità di superficie dell'alloggio.

3. Rimane tuttavia ferma la possibilità per il Comune di determinare le tariffe relative a locali accessori agli immobili ad uso abitativo sulla base di un importo ridotto o percentuale rispetto alla tariffa dell'utenza domestica di riferimento, da commisurare alla minore capacità di produrre rifiuti di tali locali accessori.

Art. 18. Occupanti le utenze domestiche

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza come ad es. le colf – badanti che dimorano presso la famiglia.

2. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.

3. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nell'immobile, per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE), e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche, il tributo è dovuto per intero, per il numero di DUE componenti .

4. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque non utilizzate, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in DUE unità.

5. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.

6. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante al primo di gennaio dell'anno di riferimento o, per le nuove utenze, alla data di apertura. Le variazioni intervenute successivamente avranno efficacia a partire dall'anno seguente.

Art. 19. Tariffa per le utenze non domestiche

1. La tariffa di riferimento per le utenze non domestiche è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di

attività svolte, nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria omogenea sono determinate moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, per un coefficiente di produttività quantitativa e qualitativa dei rifiuti.

Art. 20. Classificazione delle utenze non domestiche

1. Le utenze non domestiche, attive al primo gennaio dell'anno di imposta, sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell'allegato C.
2. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste dall'allegato C viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relativi all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta.
3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
4. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio. Sono tuttavia applicate le tariffe corrispondenti alla specifica tipologia d'uso alle superfici con un'autonoma e distinta utilizzazione, espressamente dichiarata o accertata d'ufficio.
5. Nelle unità immobiliari destinate per loro natura ad attività economica, artigianale o professionale, va espressamente dichiarata la superficie eventualmente utilizzata come civile abitazione, allegando planimetria in scala; in tal caso alla superficie utilizzata a fine abitativo è applicata la tariffa prevista per le utenze domestiche;
6. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.
7. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.

Art. 21. Scuole statali

1. Il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole dell'infanzia, primaria, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d'arte e conservatori di musica) resta disciplinato dall'art. 33-bis del Decreto Legge 31 dicembre 2007, n. 248 (convertito dalla Legge 28 febbraio 2008, n. 31).
2. La somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente è sottratta dal costo che

deve essere coperto con la componente TARI

Art. 22. Tributo giornaliero

1. Il tributo si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico.
2. La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica e aumentandola del 50%.
3. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani e assimilati.
4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche ovvero per l'imposta municipale secondaria di cui all'art. 11, del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa.
5. L'Ufficio Tributi introitano i corrispettivi di tariffa giornaliera per la gestione dei rifiuti, su installazioni soggette alla tassa di occupazione temporanea.
6. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del tributo annuale.

23. Tributo provinciale

1. Ai soggetti passivi della componente TARI, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo comunale.
3. L'amministrazione provinciale dovrà corrispondere al Comune, per la parte di tributo riscosso dall'Ente, una commissione sulle somme riscosse ai sensi dell'art.19, comma 5, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

TITOLO IV – Riduzioni e agevolazioni

Art. 24. Riduzioni per le utenze domestiche

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 660, della Legge 27/12/2013, n. 147, la tariffa del tributo è ridotta nelle seguenti ipotesi:

- a) nuclei familiari in cui siano presenti componenti invalidi con una percentuale di invalidità uguale o superiore al 67% riduzione del 30%.
- b) nuclei familiari, che dal 1 gennaio 2014 hanno trasferito la propria residenza in immobili situati nel Centro Storico di Falerone (zona (a) della planimetria allegata), riduzione del 100% per tre anni.
- c) nuclei familiari, che dal 1 gennaio 2014 hanno trasferito la propria residenza in immobili situati nel Centro Abitato (zona (b) della planimetria allegata), riduzione del 50% per tre anni.

2. Le riduzioni tariffarie sopra indicate competono a richiesta dell'interessato e decorrono dall'anno successivo a quello della richiesta, salvo che non siano domandate contestualmente alla dichiarazione di inizio possesso/detenzione o di variazione tempestivamente presentata, nel cui caso hanno la stessa decorrenza della dichiarazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione. Le riduzioni/esenzioni cessano comunque alla data in cui vengono meno le condizioni per la loro fruizione, anche se non dichiarate.

3. La validità delle riduzioni relative al presente articolo del Regolamento rimarranno in vigore fino al 31.12.2018.

Art. 25. Riduzioni per la raccolta differenziata delle utenze domestiche

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 658 L. 147/2013, le utenze che praticano un sistema di compostaggio domestico, possono accedere ad una riduzione pari al 10% a condizione che abbiano predisposto interventi tecnico-organizzativi con effetti accertati al fine di una minore produzione di rifiuti o che agevoli il loro smaltimento o recupero, sanciti da apposita convenzione o atto di impegno che definiscano i criteri e le modalità degli interventi posti in essere (esempio autocompostiere, ecc.)

2. La riduzione compete esclusivamente a seguito di presentazione di istanza da parte del contribuente, corredata dalla documentazione attestante l'acquisto dell'apposito contenitore, unitamente alla dichiarazione di impegno alla pratica di compostaggio, da redigersi su apposito modulo messo a disposizione dal Servizio gestione rifiuti o tributi competente ed avente valore dal giorno successivo alla presentazione dell'istanza.

3. La riduzione, una volta concessa, compete anche per gli anni successivi, fino a che permangono le condizioni che hanno originato la richiesta. Nel caso in cui venga meno la

possibilità di praticare il compostaggio, l'utente è tenuto a darne immediata comunicazione al Servizio gestione rifiuti o tributi competente.

4. Il Comune potrà in ogni momento procedere alla verifica della sussistenza dei requisiti necessari per il mantenimento delle riduzioni e, qualora dovessero rilevare il loro venir meno, procederà al recupero retroattivo del tributo, con applicazione delle sanzioni e degli interessi previsti dai vigenti regolamenti comunali.

Art. 26. Riduzioni per il riciclo

1. Per le utenze non domestiche che non conferiscono al servizio pubblico rifiuti speciali assimilabili agli urbani, i quali, ancorchè dichiarati assimilati, vengano di fatto avviati al riciclo, nel rispetto delle vigenti normative, la tariffa dovuta può essere ridotta a consuntivo in proporzione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo nell'anno di riferimento, mediante specifica attestazione rilasciata dall'impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l'attività di riciclo.

2. Per «riciclo» si intende, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. u), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento.

3. La riduzione fruibile si calcola in base al rapporto tra la quantità documentata di rifiuti assimilati – con esclusione degli imballaggi secondari e terziari – avviata al riciclo e la quantità di rifiuti attribuibili all'utenza sulla base del coefficiente Kd massimo di cui alla tabella 4b, allegato 1, del DPR 27 aprile 1999, n.158:

$\text{Kg avviati al riciclo} / \text{Kg teorici ottenuti moltiplicando il coefficiente Kd per le superfici tassate.}$

La riduzione è pari al:

- 20% se il rapporto è minore di 0,5;
- 30% se il rapporto è compreso tra 0,5 e 1;

Tale riduzione si applica a condizione che:

- a) Il richiedente produca al Comune, apposita domanda, con allegata documentazione probante la tipologia e la quantità del rifiuto assimilato avviato al riciclo;
- b) Risulti dimostrato l'avvio al riciclo di almeno 500 kg all'anno di rifiuti assimilati, imballaggi secondari e terziari esclusi;
- c) Il richiedente non goda già della detassazione totale delle superfici di produzione;

4. La riduzione viene applicata a conguaglio, di regola mediante compensazione alla prima scadenza utile, solo dopo dimostrazione da parte dell'utenza dell'avvenuto riciclo tramite:

- a) Documentazione (contratto, fatture, formulari ecc) idonea a dimostrare l'effettiva destinazione al riciclo dei rifiuti;
- b) Attestazione e fatture rilasciate dal soggetto che effettua l'attività di riciclo;
- c) Copia dell' autorizzazione ai sensi di legge dell'impianto di riciclo

5. La richiesta deve essere presentata entro e non oltre il 31 gennaio dell'anno successivo cui si riferisce la documentazione.

6. Non si ha diritto ad alcuna riduzione della tassa quando il mancato conferimento al servizio pubblico abbia avuto per oggetto materie prime secondarie, che siano state cedute a terzi da parte del produttore a fronte di un corrispettivo economico.

7. La riduzione non si applica ai rifiuti di imballaggio, in quanto questi ultimi sono oggetti di apposita disciplina e i relativi costi di gestione sono posti a carico dei produttori e degli utilizzatori degli imballaggi.

8. L'ammontare globale delle riduzioni ammissibili non potrà comunque eccedere il limite di spesa stabilito annualmente dal Comune con la delibera tariffaria. In caso contrario, le riduzioni saranno ripartite fra gli aventi diritto in proporzione alla quantità di rifiuti avviati al riciclo.

Art. 27. Ulteriori riduzioni ed esenzioni

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 660 L. 147/2013 , la tariffa del tributo è ridotta nelle seguenti ipotesi:

- a) riduzione del 75% per le utenze non domestiche il cui accesso ricade all'interno del centro storico di Falerone (allegata planimetria zona a);
- b) riduzione del 40% per le utenze non domestiche il cui accesso ricade all'interno del centro abitato di Falerone (allegata planimetria b);

2. La spesa derivante dalle riduzioni di cui al comma 1 è coperta attraverso apposite autorizzazioni di spesa attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune.

Art. 27. bis. Agevolazioni per le utenze non domestiche a seguito dell'emergenza sanitaria da Covid-19

1. Per il solo anno 2020, in considerazione della eccezionale emergenza derivante dalla pandemia da Covid-19 e dei conseguenti gravi effetti sulle attività economiche, tenuto conto di tutto quanto stabilito nella Deliberazione ARERA 158/2020, sono stabilite riduzioni della tariffa così articolate:

- a) Riduzione pari al 25% della parte variabile del tributo, calcolata sulle tariffe 2019 e confermate per l'anno corrente, per le attività di seguito specificate nell'ambito delle singole categorie (di cui all'Allegato A del presente regolamento) raccordate con i codici delle tariffe approvate:**

Categoria DPR 158/1999	Categorie Comune di Falerone	Categorie escluse
Cat.7: alberghi con ristorazione	T0007	
Cat.8: alberghi senza ristorazione	ALBERGHI E CONVITTI	
Cat.13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli.	T0015 MOBILI FERRAMENTA AUTORICAMBI ABBIGLIAMENTO	Escluse FERRAMENTA – AUTORICAMBI - MOBILI
	T0023 CARTOLIBRERIE , GIORNALI, OREFICI, PROFUMI, FARMACIE	Escluse FARMACIA – GIORNALI - OREFICI - PROFUMI
Cat.17: attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista (tutta la categoria);	T0036 BARBIERI, PARRUCCHIERI, ESTETISTI	
Cat.22: Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	T0032 BAR RISTORANTI PIZZERIE – PUBBLICI ESERCIZI	Escluse PUBBLICI ESERCIZI
Cat.24: Bar, caffè, pasticceria	T0032 BAR RISTORANTI PIZZERIE - PUBBLICI ESERCIZI	Escluse PUBBLICI ESERCIZI

- b) **Nessuna riduzione per le attività di seguito specificate nell’ambito delle singole categorie (di cui all’Allegato A del presente regolamento) in quanto non oggetto di chiusura:**

Categoria DPR 158/1999	Categorie Comune di Falerone	Categorie escluse
Cat.4: Campeggi, distributori di carburanti, impianti sportivi	T0025 ESP.AUTO- DEPOSITO – AUTORIMESSE - CARBURANTI	Escluse ESP.AUTO
Cat.11: Uffici, agenzie	T0014 STUDI PROF.-UFFICI- LAB DENTISTICO- AMBULATORI	Escluse LAB DENTISTICO
Cat.12: Banche, istituti di credito e studi professionali	T0005 BANCHE-ASSICURAZIONE- POSTE T0014 STUDI PROF.- UFFICI – LAB DENTISTICO- AMBULATORI	Escluse LAB DENTISTICO
Cat.13: Ferramenta	T0015 MOBILI FERRAMENTA AUTORICAMBI ABBIGLIAMENTO	Escluse MOBILI ABBIGLIAMENTO
Cat.14: Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	T0023 CARTOLIBRERIE, GIORNALI , OREFICI, PROFUMI, FARMACIE	Escluse CARTOLIBRERIE, OREFICI, PROFUMI
Cat.19: Carrozzeria, autofficina, elettrauto	T0019 AUTOCARROZZERIA, OFFICINE MECCANICHE E SIMILI	
Cat.25: Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	T0028 SUPERMERCATI - TIPOGRAFIE	Escluse TIPOGRAFIE
Cat.26: Plurilicenze alimentari e/o miste	T0035 ALIMENTARI–MAT. ELETTR- INFORM- GOMME FIORI PELLETT.	Escluse FIORI PELLETT.
Cat.27: Ortofrutta, pescherie	T0006 COMMERCIO DI FRUTTA E VERDURA	

- c) **Riduzione pari al 20% della parte variabile del tributo, calcolata sulle tariffe 2019 e confermate per l'anno corrente, per tutte le altre attività dell'Allegato A non ricomprese nelle precedenti lettere a) e b).**

Art. 28. Mancato svolgimento del servizio

1. In caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti o di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonchè di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, il tributo è dovuto dai contribuenti coinvolti in misura massima del 20%.

Art. 29. Zone non servite

1. Il tributo è dovuto per intero nelle zone in cui è effettuata la raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati. Si intendono servite tutte quelle zone del territorio comunale incluse nell'ambito dei limiti della zona servita, come definita dal vigente regolamento comunale per la gestione del servizio rifiuti urbani e assimilati. Si considerano comunque ubicati in zone servite tutti gli insediamenti la cui distanza tra di essi ed il punto più vicino di raccolta non è superiore a 1000 metri lineari.

2. Per la finalità di cui al precedente comma la distanza viene calcolata a partire dal ciglio della strada pubblica, escludendo quindi, le eventuali vie di accesso private agli insediamenti.

3. Per le utenze ubicate fuori dalla zona servita, purchè di fatto non servite dalla raccolta, il tributo da applicare è ridotto in misura del 60%.

4. La riduzione di cui al presente articolo deve essere appositamente richiesta dal soggetto passivo con la presentazione della dichiarazione di cui all'art.32 e viene meno a decorrere dall'anno successivo a quello di attivazione del servizio di raccolta.

Art. 30. Cumulo di riduzioni e agevolazioni.

Qualora, ai fini TARI, si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, non si dà luogo al cumulo delle stesse; al contribuente si applica la riduzione o agevolazione più vantaggiosa.

TITOLO V – DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

Art. 31. Obbligo di dichiarazione

1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare:

- a) l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza;
- b) la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;
- c) il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.

Le variazioni relative alle modifiche di composizione del nucleo familiare per le utenze domestiche sono acquisite direttamente dall'Ufficio Anagrafe.

2. La dichiarazione deve essere presentata dai soggetti passivi del tributo indicati all'art. 6 del presente Regolamento.

3. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.

Art. 32. Contenuto e presentazione della dichiarazione

1. I soggetti passivi dei tributi presentano la dichiarazione entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo. Nel caso di occupazione in comune di un'unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti, utilizzando gli appositi moduli predisposti dal comune e messi a disposizione degli interessati.

2. Ai fini della dichiarazione relativa alla TARI, restano ferme le superfici dichiarate o accertate ai fini del Tributo Comunale sui Rifiuti e sui Servizi (TARES) di cui al D.L. n.201/2011 art.14, della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 (TARSU)

3. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento della TARI da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche ovvero per l'imposta municipale secondaria di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa.

4. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. In caso contrario la dichiarazione di variazione o cessazione va presentata entro il termine di cui al primo comma. Nel caso di pluralità di immobili posseduti, occupati o detenuti la dichiarazione deve riguardare solo quelli per i quali si è verificato l'obbligo dichiarativo.

5. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze domestiche deve contenere:

- a) per le utenze di soggetti residenti, i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) dell'intestatario della scheda famiglia;
- b) per le utenze di soggetti non residenti, i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);
- c) l'ubicazione, specificando anche il numero civico e se esistente il numero dell'interno, e i dati catastali dei locali e delle aree, nonché i dati del proprietario/i dello stesso;
- d) la superficie e la destinazione d'uso dei locali e delle aree;
- e) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
- f) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.

6. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze non domestiche deve contenere:

- a) i dati identificativi del soggetto passivo (ragione e scopo sociale o istituzionale dell'impresa, società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A., codice ATECO dell'attività, sede legale, PEC);
- b) i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);
- c) l'ubicazione, la superficie, la destinazione d'uso e dati catastali dei locali e delle aree nonché i dati del proprietario/i dello stesso;
- d) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
- e) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
- f) l'indicazione dell'eventuale superficie produttiva di rifiuti speciali non assimilati agli urbani, corredata di relativa planimetria in scala;

7. La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, è presentata direttamente al Comune, oppure può essere inoltrata allo stesso :

- a) attraverso il servizio postale, tramite raccomandata con avviso di ricevimento (A.R)
- b) via fax
- c) in allegato a messaggio di posta elettronica o PEC. Nell'ipotesi di invio per posta elettronica o PEC la dichiarazione deve essere comunque sottoscritta, anche con firma digitale.

Nei casi di trasmissione previsti dai precedenti punti a), b), c), fa fede la data di invio.

8. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.

9. La dichiarazione di cessazione dei locali o delle aree deve indicare di tutti gli elementi atti a comprovare la stessa. In caso di presentazione della stessa nei termini il contribuente ha diritto all'abbuono o al rimborso del tributo relativo alla restante parte dell'anno dal giorno successivo a quello in cui si è verificata la cessazione. In caso di mancata presentazione della dichiarazione di cessazione nel termine del 30 giugno dell'anno successivo il tributo non è dovuto se il contribuente dimostra di non aver continuato il possesso o la detenzione dei locali e delle aree ovvero se il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.

Art. 33. Poteri del Comune

1. Il comune designa il Funzionario Responsabile del tributo comunale a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile:

- può inviare al contribuente motivato invito a comparire per fornire delucidazioni, esibire o trasmettere atti e documenti, comprese le planimetrie dei locali e delle aree scoperte, o questionari da resituire debitamente sottoscritti;
- richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.
- Sottoscrivere i provvedimenti relativi alla gestione della tassa, le richieste, gli avvisi, i ruoli, le ingiunzioni e disporre i rimborsi; cura tutte le operazioni utili alle acquisizioni delle entrate, comprese le attività istruttorie, di controllo e verifica, liquidazione, accertamento ed eroga le sanzioni.

3. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'art. 2729 c.c.

4. Ai fini dell'attività di accertamento, il comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare, sino all'attivazione delle procedure di allineamento tra dati catastali e i dati relativi alla toponomastica e la

numerazione civica interna ed esterna, come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.

Art. 34. Accertamento

1. L'omessa o l'infedele presentazione della dichiarazione è accertata notificando al soggetto passivo, anche a mezzo raccomandata A.R. o PEC inviata direttamente dal Comune, a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione è stata o sarebbe dovuta essere presentata, avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica.
2. L'avviso di accertamento specifica le ragioni dell'atto e indica distintamente le somme dovute per tributo TARI, tributo provinciale, sanzioni, interessi di mora, e spese di notifica, da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione e degli ulteriori interessi di mora.
3. Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.
4. Per quanto non previsto nel presente articolo si rimanda al regolamento generale delle entrate comunale.

Art. 35. Sanzioni

1. In caso di omesso o insufficiente versamento del tributo risultante dalla dichiarazione si applica la sanzione del 30% di ogni importo non versato. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al primo periodo, oltre alle riduzioni previste per il ravvedimento dal comma 1 dell'articolo 13 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, se applicabili, è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, anche relativamente uno solo degli immobili posseduti, occupati o detenuti, si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento del tributo dovuto, con un minimo di 50 euro.
3. In caso di infedele dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'articolo 30, comma 2, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione amministrativa da euro 100 a euro 500. La contestazione della violazione di cui al presente comma deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.
5. Le sanzioni previste per l'omessa ovvero per l'infedele dichiarazione sono ridotte a un terzo

se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene acquiescenza del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione e degli interessi.

6. Si applica per quanto non specificamente disposto, la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n.472.

Art. 36. Riscossione

1. Il tributo per la componente TARI è versato direttamente al Comune, modello di pagamento unificato di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.241.

2. Il Comune provvede all'invio ai contribuenti di un apposito avviso di pagamento, con annessi i modelli di pagamento precompilati, sulla base delle dichiarazioni presentate e degli accertamenti notificati, contenente l'importo dovuto per la tassa rifiuti ed il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicato il tributo, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo per ogni singola rata e le scadenze. L'avviso di pagamento può essere inviato anche per posta semplice o mediante posta elettronica all'indirizzo comunicato dal contribuente o disponibile sul portale INI-PEC.

3. Fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 4, il pagamento degli importi dovuti deve essere effettuato con il numero delle rate e nelle scadenze che verranno stabilite dal Consiglio Comunale nella stessa seduta in cui viene approvato il bilancio di previsione. La Giunta Comunale può, con proprio atto debitamente motivato, provvedere alla sospensione o alla modifica delle rate e delle scadenze stabilite dal Consiglio Comunale per la riscossione del tributo. Eventuali conguagli di anni precedenti o dell'anno in corso possono essere riscossi anche in unica soluzione;

3.bis Per l'annalià 2020 le scadenze sono:

30 novembre prima rata o rata unica;

31 gennaio 2021 seconda rata;

4. Il versamento del tributo non è dovuto quando l'importo annuale risulta inferiore a euro 12 (dodici). Analogamente non si procede al rimborso per somme inferiori al predetto importo.

5. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno del tributo, potranno essere conteggiate nel tributo relativo all'anno successivo anche mediante conguaglio compensativo.

6. Il Comune provvede al riversamento alla Provincia del tributo provinciale di cui all'art. 19 del Decreto Legislativo 30/12/1992, n. 504 riscosso, secondo la periodicità e le modalità che saranno concordate con il medesimo Ente o secondo quanto stabilito da specifiche disposizioni. Per la riscossione il Comune ha diritto a trattenere il compenso previsto dal citato art. 19.

7. Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate nell'invito di

pagamento è notificato, anche a mezzo raccomandata A.R. o posta elettronica certificata (PEC), un sollecito di versamento, contenente le somme da versare in unica soluzione entro il termine ivi indicato. In mancanza, procederà alla notifica ed all'accertamento d'ufficio o in rettifica come indicato nel art.34, con irrogazione delle sanzioni previste dall'art.1, comma 695 della Legge L. 147/2013 e l'applicazione degli interessi di mora.

Art. 37. Interessi

1. Gli interessi di mora, di rateazione e di rimborso sono computati nella misura definita nel regolamento generale delle entrate comunale.
2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Art. 38. Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.
2. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
3. I contribuenti possono compensare i propri crediti con gli importi dovuti al Comune per i tributi comunali.

Il contribuente dovrà presentare apposita istanza contenente la volontà di adempiere, in tutto o in parte, all'obbligazione tributaria utilizzando il credito vantato. L'istanza dovrà contenere, tra l'altro, l'indicazione esatta del credito e l'importo che si intende utilizzare per la compensazione. L'istanza deve essere presentata almeno 60 (sessanta) giorni prima della data prevista per il pagamento del tributo.

Il Funzionario responsabile, accertata la sussistenza del credito, provvede ad emettere apposito provvedimento di rimborso in compensazione e a darne comunicazione al contribuente.

4. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura prevista dall'articolo 34, a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

Art. 39. Somme di modesto ammontare

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 168, l. 296/2006, non si procede al versamento in via ordinaria e al rimborso o compensazione per somme inferiori a 12 euro per anno d'imposta.

Art. 40. Contenzioso

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso o nega l'applicazione di riduzioni o agevolazioni può essere

proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.

2. Si applica, secondo le modalità previste dallo specifico regolamento comunale, l'istituto dell'accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n. 218, limitatamente alle questioni di fatto, in particolare relative all'estensione e all'uso delle superfici o alla sussistenza delle condizioni per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.

3. Si applicano altresì gli ulteriori istituti deflattivi del contenzioso previsti dalle specifiche norme.

4. Le somme dovute a seguito del perfezionamento delle procedure di cui ai commi 2 e 3 possono, a richiesta del contribuente, essere rateizzate, secondo quanto previsto dallo specifico regolamento in materia.

TITOLO VI – Disposizioni finali e transitorie

Art. 41. Entrata in vigore e abrogazioni

1. Il presente regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore il 1° gennaio 2014.

2. Ai sensi dell'articolo 1, comma 704, della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) e smi, è abrogato l'articolo 14 (TARES) del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, pertanto a partire dal 1° gennaio 2014, sono abrogate tutte le norme regolamentari in contrasto con il presente regolamento.

Art. 42. Clausola di adeguamento

1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e tributaria.

2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

Art. 43. Disposizioni transitorie

1. Le dichiarazioni già presentate o gli accertamenti già notificati ai fini delle previgenti forme di prelievo sui rifiuti conservano validità anche ai fini dell'entrata disciplinata dal presente regolamento, sempre che non siano intervenute modifiche rilevanti ai fini della determinazione di quanto dovuto.

Art. 44 DISPOSIZIONI PER L'ANNO 2014

1. Per l'anno 2014 il pagamento del tributo sui rifiuti (TARI) è effettuato in due rate con scadenza nei mesi di Novembre e Febbraio 2015.

Tabella A (art. 3, comma 1, lett. a)
RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI

Descrizione Delibera del C.I. 27 Luglio 1984		capitolo	paragrafo	numero	Descrizione Capitolo – Paragrafo – codice CER
1	imballaggi in genere (di carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili); contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica e metallo, latte o lattine e simili); sacchi e sacchetti di carta o plastica; fogli di carta, plastica, cellophane; cassette, accoppiati quali carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili.	15			RIFIUTI DI IMBALLAGGIO, ASSORBENTI, STRACCI, MATERIALI FILTRANTI E INDUMENTI PROTETTIVI (NON SPECIFICATI ALTRIMENTI)
		15	01		imballaggi (compresi i rifiuti urbani di imballaggio oggetto di raccolta differenziata)
		15	01	01	imballaggi in carta e cartone
		15	01	02	imballaggi in plastica
		15	01	03	imballaggi in legno
		15	01	04	imballaggi metallici
		15	01	05	imballaggi in materiali compositi
		15	01	06	imballaggi in materiali misti
		15	01	07	imballaggi in vetro
		15	01	09	imballaggi in materia tessile
		20			RIFIUTI URBANI (RIFIUTI DOMESTICI E ASSIMILABILI PRODOTTI DA ATTIVITÀ COMMERCIALI E INDUSTRIALI NONCHÉ DALLE ISTITUZIONI) INCLUSI I RIFIUTI DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA
		20	01		frazioni oggetto di raccolta differenziata (tranne 15 01)
		20	01	01	carta e cartone
		20	01	02	vetro
		20	01	39	plastica
		20	01	40	metallo

Descrizione Delibera del C.I. 27 Luglio 1984		capitolo	paragrafo	numero	Descrizione Capitolo – Paragrafo – codice CER
2	frammenti e manufatti di vimini e di sughero; paglia e prodotti di paglia; scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura; fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile.	03			RIFIUTI DELLA LAVORAZIONE DEL LEGNO E DELLA PRODUZIONE DI PANNELLI, MOBILI, POLPA, CARTA E CARTONE
		03	01		rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di pannelli e mobili
		03	01	01	scarti di corteccia e sughero
		03	01	05	segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 03 01 04
		03	03		rifiuti della produzione e della lavorazione di polpa, carta e cartone
		03	03	01	scarti di corteccia e legno
		03	03	08	scarti della selezione di carta e cartone destinati ad essere riciclati
		17			RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI)
		17	02		legno, vetro e plastica
		17	02	01	legno
		20			RIFIUTI URBANI (RIFIUTI DOMESTICI E ASSIMILABILI PRODOTTI DA ATTIVITÀ COMMERCIALI E INDUSTRIALI NONCHÉ DALLE ISTITUZIONI) INCLUSI I RIFIUTI DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA
		20	01		frazioni oggetto di raccolta differenziata (tranne 15 01)
		20	01	38	legno, diverso da quello di cui alla voce 20 01 37

Descrizione Delibera del C.I. 27 Luglio 1984		capitolo	paragrafo	numero	Descrizione Capitolo – Paragrafo – codice CER
3	ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta; feltri e tessuti non tessuti; pelle e similpelle.	04			RIFIUTI DELLA LAVORAZIONE DI PELLI E PELLICCE, NONCHÉ DELL'INDUSTRIA TESSILE
		04	01		rifiuti della lavorazione di pelli e pellicce
		04	01	09	rifiuti delle operazioni di confezionamento e finitura
		04	02		rifiuti dell'industria tessile
		04	02	09	rifiuti da materiali compositi (fibre impregnate, elastomeri, plastomeri)
		04	02	21	rifiuti da fibre tessili grezze
		04	02	22	rifiuti da fibre tessili lavorate
		15			RIFIUTI DI IMBALLAGGIO, ASSORBENTI, STRACCI, MATERIALI FILTRANTI E INDUMENTI PROTETTIVI (NON SPECIFICATI ALTRIMENTI)
		15	01		imballaggi (compresi i rifiuti urbani di imballaggio oggetto di raccolta differenziata)
		15	01	09	imballaggi in materia tessile
		15	02		assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi
		15	02	03	assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 15 02 02
		20			RIFIUTI URBANI (RIFIUTI DOMESTICI E ASSIMILABILI PRODOTTI DA ATTIVITÀ COMMERCIALI E INDUSTRIALI NONCHÉ DALLE ISTITUZIONI) INCLUSI I RIFIUTI DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA
		20	01		frazioni oggetto di raccolta differenziata (tranne 15 01)
		20	01	10	abbigliamento
		20	01	11	prodotti tessili

Descrizione Delibera del C.I. 27 Luglio 1984		capitolo	paragrafo	Numero	Descrizione Capitolo – Paragrafo – codice CER
4	gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali, come camere d'aria e copertoni.	16			RIFIUTI NON SPECIFICATI ALTRIMENTI NELL'ELENCO
		16	03		prodotti fuori specifica e prodotti inutilizzati
		16	03	06	rifiuti organici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 05
5	resine termoplastiche e termoindurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali; imbottiture, isolanti termici ed acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali, e simili; moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere.	02			RIFIUTI PRODOTTI DA AGRICOLTURA, ORTICOLTURA, ACQUACOLTURA, SELVICOLTURA, CACCIA E PESCA, TRATTAMENTO E PREPARAZIONE DI ALIMENTI
		02	01		rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura, acquicoltura, selvicoltura, caccia e pesca
		02	01	04	rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)
		07			RIFIUTI DEI PROCESSI CHIMICI ORGANICI
		07	02		rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso (PFFU) di plastiche, gomme sintetiche e fibre artificiali
		07	02	13	rifiuti plastici
		08			RIFIUTI DELLA PRODUZIONE, FORMULAZIONE, FORNITURA ED USO DI RIVESTIMENTI (PITTURE, VERNICI E SMALTI VETRATI), ADESIVI, SIGILLANTI E INCHIOSTRI PER STAMPA
		08	04		rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di adesivi e sigillanti (inclusi i prodotti impermeabilizzanti)
		08	04	10	adesivi e sigillanti di scarto, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 09
		09			RIFIUTI DELL'INDUSTRIA FOTOGRAFICA
		09	01		rifiuti dell'industria fotografica
		09	01	10	macchine fotografiche monouso senza batterie
		09	01	12	macchine fotografiche monouso diverse da quelle di cui alla voce 09 01 11

Descrizione Delibera del C.I. 27 Luglio 1984		capitolo	paragrafo	numero	Descrizione Capitolo – Paragrafo – codice CER
5	resine termoplastiche e termoindurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali; imbottiture, isolanti termici ed acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali, e simili; moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere.	12			RIFIUTI PRODOTTI DALLA LAVORAZIONE E DAL TRATTAMENTO FISICO E MECCANICO SUPERFICIALE DI METALLI E PLASTICA
		12	01		rifiuti prodotti dalla lavorazione e dal trattamento fisico e meccanico superficiale di metalli e plastiche
		12	01	05	limatura e trucioli di materiali plastici
		16			RIFIUTI NON SPECIFICATI ALTRIMENTI NELL'ELENCO
		16	02		scarti provenienti da apparecchiature elettriche ed elettroniche
		16	02	16	componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15
		16	03		Prodotti fuori specifica e prodotti inutilizzati
		16	03	06	rifiuti organici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 05
		17			RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI)
		17	02		legno, vetro e plastica
		17	02	02	vetro
		17	02	03	plastica
		20			RIFIUTI URBANI (RIFIUTI DOMESTICI E ASSIMILABILI PRODOTTI DA ATTIVITÀ COMMERCIALI E INDUSTRIALI NONCHÉ DALLE ISTITUZIONI) INCLUSI I RIFIUTI DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA
		20	01		frazioni oggetto di raccolta differenziata (tranne 15 01)
		20	01	39	plastica

Descrizione Delibera del C.I. 27 Luglio 1984		capitolo	paragrafo	numero	Descrizione Capitolo - Paragrafo - codice CER
6	materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili); frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati.	10			RIFIUTI PRODOTTI DA PROCESSI TERMICI
		10	12		rifiuti della fabbricazione di prodotti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione
		10	12	06	stampi di scarto
7	manufatti di ferro tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili.	02			RIFIUTI PRODOTTI DA AGRICOLTURA, ORTICOLTURA, ACQUACOLTURA, SELVICOLTURA, CACCIA E PESCA, TRATTAMENTO E PREPARAZIONE DI ALIMENTI
		02	01		rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura, acquacoltura, selvicoltura, caccia e pesca
		02	01	10	rifiuti metallici
		17			RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI)
		17	04		metalli (incluse le loro leghe)
		17	04	05	ferro e acciaio
		20			RIFIUTI URBANI (RIFIUTI DOMESTICI E ASSIMILABILI PRODOTTI DA ATTIVITÀ COMMERCIALI E INDUSTRIALI NONCHÉ DALLE ISTITUZIONI) INCLUSI I RIFIUTI DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA
		20	01		frazioni oggetto di raccolta differenziata (tranne 15 01)
		20	01	40	metallo
8	nastri abrasivi.	12			RIFIUTI PRODOTTI DALLA LAVORAZIONE E DAL TRATTAMENTO FISICO E MECCANICO SUPERFICIALE DI METALLI E PLASTICA
		12	01		rifiuti prodotti dalla lavorazione e dal trattamento fisico e meccanico superficiale di metalli e plastiche
		12	01	17	materiale abrasivo di scarto, diverso da quello di cui alla voce 12 01 16

Descrizione Delibera del C.I. 27 Luglio 1984		capitolo	paragrafo	numero	Descrizione Capitolo - Paragrafo - codice CER
9	cavi e materiale elettrico in genere.	16			RIFIUTI NON SPECIFICATI ALTRIMENTI NELL'ELENCO
		16	02		scarti provenienti da apparecchiature elettriche ed elettroniche
		16	02	16	componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15
		17			RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI)
		17	04		metalli (incluse le loro leghe)
		17	04	01	rame, bronzo, ottone
		17	04	02	alluminio
		17	04	11	cavi, diversi da quelli di cui alla voce 17 04 10
		20			RIFIUTI URBANI (RIFIUTI DOMESTICI E ASSIMILABILI PRODOTTI DA ATTIVITÀ COMMERCIALI E INDUSTRIALI NONCHÉ DALLE ISTITUZIONI) INCLUSI I RIFIUTI DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA
		20	01		frazioni oggetto di raccolta differenziata (tranne 15 01)
		20	01	36	apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 20 01 21, 20 01 23 e 20 01 35
		20	01	40	metallo
10	pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate.	09			RIFIUTI DELL'INDUSTRIA FOTOGRAFICA
		09	01		rifiuti dell'industria fotografica
		09	01	07	carta e pellicole per fotografia, contenenti argento o composti dell'argento
		09	01	08	carta e pellicole per fotografia, non contenenti argento o composti dell'argento

Descrizione Delibera del C.I. 27 Luglio 1984		capitolo	paragrafo	N. un ero	Descrizione Capitolo - Paragrafo - codice CER
11	scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, quali ad esempio scarti di caffè, scarti dell'industria molitoria e della pastificazione, partite di alimenti deteriorati, anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, sanse esauste e simili; scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, ...), anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura, e simili); residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi.	02			RIFIUTI PRODOTTI DA AGRICOLTURA, ORTICOLTURA, ACQUACOLTURA, SELVICOLTURA, CACCIA E PESCA, TRATTAMENTO E PREPARAZIONE DI ALIMENTI
		02	01		rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura, acquacoltura, selvicoltura, caccia e pesca
		02	01	03	scarti di tessuti vegetali
		02	03		rifiuti della preparazione e del trattamento di frutta, verdura, cereali, oli alimentari, cacao, caffè, tè e tabacco; della produzione di conserve alimentari; della produzione di lievito ed estratto di lievito; della preparazione e fermentazione di melassa
		02	03	04	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
		02	05		rifiuti dell'industria lattiero-casearia
		02	05	01	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
		02	06		rifiuti dell'industria dolciaria e della panificazione
		02	06	01	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
		02	07		rifiuti della produzione di bevande alcoliche ed analcoliche (tranne caffè, tè e cacao)
		02	07	01	rifiuti prodotti dalle operazioni di lavaggio, pulizia e macinazione della materia prima
		02	07	04	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione

Descrizione Delibera del C.I. 27 Luglio 1984		capitolo	paragrafo	N. numero	Descrizione Capitolo - Paragrafo - codice CER
11	scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, quali ad esempio scarti di caffè, scarti dell'industria molitoria e della pastificazione, partite di alimenti deteriorati, anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, sanse esauste e simili; scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, ...), anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura, e simili); residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi.	20			RIFIUTI URBANI (RIFIUTI DOMESTICI E ASSIMILABILI PRODOTTI DA ATTIVITÀ COMMERCIALI E INDUSTRIALI NONCHÉ DALLE ISTITUZIONI) INCLUSI I RIFIUTI DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA
		20	01		frazioni oggetto di raccolta differenziata (tranne 15 01)
		20	01	08	rifiuti biodegradabili di cucine e mense
		20	02		rifiuti prodotti da giardini e parchi (inclusi i rifiuti provenienti da cimiteri)
		20	02	01	rifiuti biodegradabili
		20	03		altri rifiuti urbani
		20	03	02	rifiuti dei mercati
		16			RIFIUTI NON SPECIFICATI ALTRIMENTI NELL'ELENCO
12	rifiuti ingombranti analoghi a quelli di cui al punto 2) del terzo comma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1982 (i rifiuti ingombranti, quali beni di consumo durevoli, di arredamento, di impiego domestico, di uso comune, provenienti da fabbricati o da altri insediamenti civili in genere).	16	02		scarti provenienti da apparecchiature elettriche ed elettroniche
		16	02	14	apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 16 02 09 a 16 02 13
		20			RIFIUTI URBANI (RIFIUTI DOMESTICI E ASSIMILABILI PRODOTTI DA ATTIVITÀ COMMERCIALI E INDUSTRIALI NONCHÉ DALLE ISTITUZIONI) INCLUSI I RIFIUTI DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA
		20	01		frazioni oggetto di raccolta differenziata (tranne 15 01)
		20	01	36	apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 20 01 21, 20 01 23 e 20 01 35
		20	03		altri rifiuti urbani
		20	03	07	rifiuti ingombranti

TABELLA B (art. 3, comma 1, lett. b)
RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI

di stabilire che l'assimilazione per quantità dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani, ove non espressamente specificato, avviene secondo la produttività specifica dei rifiuti così come individuata dai coefficienti "potenziale di produzione massimo" ($K_d \text{ max}$) per categoria produttiva riportati nell'Allegato 1 del Dpr 158/99.

TABELLA C
Categorie di utenze non domestiche.

N. ORD.	CAT.	DENOMINAZIONE
1	004	Tomaifici, lavorazione calzature ed accessori, ecc.
2	005	Istituti di credito, servizi finanziari, poste e telecomunicazioni, assicurazioni, ecc
3	006	Commercio di frutta e verdura
4	007	Alberghi, convitti, ecc.
5	009	Esposizioni materiali per rivestimenti, articoli per l'edilizia, bagni, commercio all'ingrosso di bibite, articoli per animali domestici e per l'agricoltura, ecc.
6	0010	Lavorazione batterie, tintorie, oleifici, lucidatura mobili, ecc.
7	0012	Maglifici, lavorazione stoffe, accessori per abbigliamento, ecc.
8	0014	Studi professionali, uffici in genere, laboratori dentisti, odontotecnici, ambulatori in genere, ecc.
9	0015	Esposizioni di mobili, arredamenti, ferramenta, autoricambi, commercio di solo abbigliamento, ecc
10	0016	Lavorazione minuterie metalliche ed accessori metallici per la casa, ecc.
11	0019	Autocarrozzerie, officine meccaniche in genere, elettrauti, scatolifici, imbianchini, ecc
12	0023	Cartolibrerie, giocattoli, giornalai, orefici, profumerie, articoli per la casa, farmacie, lavanderie, fotografi, ecc.
13	0025	Esposizione auto, moto, motocicli, autorimesse, depositi in genere, commercio di combustibili in genere, rifornimenti di carburanti, pompe funebri, ecc.
14	0028	Supermercati, tipografie, litografie, serigrafie, ecc.
15	0031	Lavorazione paglia, cappelli, borse, ecc. produzione di cannucce in genere, ecc.
16	0032	Rimanenti pubblici esercizi bar, ristoranti, pizzerie, ecc.
17	0034	Falegnami.
18	0035	Commercio generi alimentari, tabacchi, materiale elettrico, articoli per l'informatica, gommista fioraio tappezziere, pelletteria, calzature, mercerie, macellerie, ecc
19	0036	Barberie, parrucchiere, estetisti, ecc.
20	0037	Convento
21	0038	Deposito attività edilizia, lavorazione uova ed articoli dell'agricoltura e depositi per attrezzature, ecc.
22	0047	Lavanderie
23	0048	Sale da ballo, convegni, discoteche, night, ecc.
24	0050	Stazione carabinieri
25	0052	Palestre, Impianti sportivi

TABELLA D
Categorie di utenze domestiche.

N. ORD.	CAT.	DENOMINAZIONE
1	A001	Uso abitativo n.1 occupante
2	A002	Uso abitativo n.2 occupanti o in assenza di residenti
3	A003	Uso abitativo n.3 occupanti
4	A004	Uso abitativo n.4 occupanti
5	A005	Uso abitativo n.5 e più occupanti
6	CANT	Cantine e altre pertinenze
7	GARA	Garage, autorimesse e magazzini
8	SOFF	Soffitte